

gnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le quote di fabbisogno sanitario indistinto per il medesimo anno;

Visto il livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020, come determinato dall'art. 1, commi 514, 518 e 526 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 25, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

Ritenuto pertanto di provvedere, sulla base di quanto sopra specificato, alla ripartizione della somma complessiva di 660 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020 applicando le quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto rilevate per l'anno 2019, come di seguito riportato:

Regioni e Province autonome	quota d'accesso fabbisogno sanitario 2019	importo assegnato per l'anno 2020
PIEMONTE	7,39%	48.741.846
V D'AOSTA	0,21%	1.388.776
LOMBARDIA	16,58%	109.431.252
BOLZANO	0,85%	5.619.385
TRENTO	0,89%	5.848.406
VENETO	8,12%	53.620.723
FRIULI	2,06%	13.608.025
LIGURIA	2,69%	17.759.007
EROMAGNA	7,44%	49.099.414
TOSCANA	6,30%	41.607.138
UMBRIA	1,49%	9.838.867
MARCHE	2,57%	16.955.756
LAZIO	9,68%	63.902.825
ABRUZZO	2,19%	14.467.972
MOLISE	0,52%	3.410.951
CAMPANIA	9,32%	61.481.389
PUGLIA	6,63%	43.778.424
BASILICATA	0,94%	6.198.628
CALABRIA	3,20%	21.104.027
SICILIA	8,18%	54.008.499
SARDEGNA	2,75%	18.128.692
TOTALE	100,00%	660.000.000

Decreta:

Per l'anno 2020 la quota del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 17 del decreto-legge 9 marzo 2020 è assegnata alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo indicato in premessa.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2020

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 207

20A01620

DECRETO 11 marzo 2020.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

